



COMUNE DI MELIDE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO ALLA PIAZZA DOMENICO FONTANA

Il Municipio di Melide richiama gli articoli 192 LOC e 44 RALOC

ordina:

- Oggetto** **Art. 1**
- Il Municipio di Melide, nell'intento di valorizzare il nucleo tradizionale e in particolare l'area della Piazza Domenico Fontana quale zona a fruizione pedonale privilegiata, emana le presenti norme che ne disciplinano l'accesso veicolare.
- Basi legali** **Art. 2**
- Basi legali della presente ordinanza sono la Legge federale sulla circolazione stradale; l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale; la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla circolazione stradale; il Piano regolatore, in particolare il piano del traffico; la Legge organica comunale.
- Norma generale** **Art. 3**
- L'accesso e la circolazione nella Piazza D. Fontana è di principio vietata a tutti i veicoli. L'accesso sud è chiuso mediante un dissuasore del traffico automatizzato e segnalato con l'apposita segnaletica stradale.
- Forniture / carico e scarico** **Art. 4**
- ¹L'accesso alla Piazza D. Fontana per forniture e operazioni di carico e scarico è autorizzato ogni giorno dalle ore 7.30 alle ore 10.00. Durante questa fascia oraria il dissuasore del traffico automatizzato è disattivato.
- ²Per carico e scarico sono da intendersi operazioni di carico e scarico di merce o oggetti che per volume, peso o quantità necessitano forzatamente di un veicolo a motore, nonché il deposito di dette merci all'interno degli edifici (non riordino o messa a punto).
- Deroghe** **Art. 5**
- ¹Deroghe alla segnaletica (autorizzazioni) possono essere concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato. Gli obiettivi così come gli effetti della presente regolamentazione non devono in ogni caso venir compromessi dal rilascio delle stesse.
- ²Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di accesso in qualsiasi momento della giornata:
- a) I proprietari o in alternativa gli affittuari di parcheggi privati esistenti e utilizzati esclusivamente allo stazionamento di veicoli, situati nel nucleo tradizionale e il cui accesso veicolare è possibile unicamente dalla Piazza stessa.
 - b) I titolari o responsabili di commerci o esercizi pubblici situati all'interno della Piazza D. Fontana e che non dispongono di un parcheggio privato, per effettuare forniture o operazioni di carico e scarico che si ripetono

frequentemente negli orari di chiusura della Piazza D. Fontana, quando non esistono possibilità alternative né sia possibile una diversa pianificazione.

- c) Altri interessati quanto le circostanze siano tali da giustificare un analogo interesse del richiedente, quali ad esempio nel caso di singoli interventi di lavoro per cui è indispensabile l'ausilio di un veicolo a motore.

³Non necessitano di alcuna autorizzazione e sono pertanto ammessi alla libera circolazione nella Piazza D. Fontana i veicoli seguenti, solo per ragioni di servizio:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario (pronto soccorso);
- dei servizi dell'Amministrazione comunale.

Effetti della deroga Art. 6

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di transitare, rispettivamente di sostare, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di posteggio (beneficiari ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a)) e di carico e scarico (beneficiari ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. b) e c)), nella Piazza D. Fontana durante gli orari di chiusura della stessa.

²L'accesso così come il transito sono da limitarsi al tragitto più breve.

³In generale le deroghe rivestono validità annuale; in casi particolari e quando le circostanze lo giustificano, sono concesse anche per periodi più brevi.

Autorizzazioni Art. 7

¹Con la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a) e b), il beneficiario riceve un telecomando a distanza per l'attivazione del dissuasore automatizzato. La consegna del telecomando è soggetta al versamento di una garanzia cauzionale di Fr. 50.- cadauno.

²Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c), al beneficiario sarà consegnato un telecomando che dovrà essere riconsegnato alla Cancelleria comunale subito dopo l'utilizzo.

³L'autorizzazione non è trasferibile. Quelle non più utilizzate sono da ritornare al Municipio.

Procedura Art. 8

¹La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata per iscritto al Municipio.

²Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione.

³La Polizia comunale è competente a decidere sul rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. c).

Tasse Art. 9

¹Per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c) della durata minima di un mese è fissata una tassa di Fr. 50.-.

²La tassa è da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

Revoca Art. 10

¹L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti per il suo rilascio non sono più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Norme di circolazione / polizia Art. 11

¹La circolazione all'interno della Piazza D. Fontana è disciplinata secondo la segnaletica pubblicata.

²Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma

della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

³La sorveglianza dell'accesso alla Piazza D. Fontana e del rispetto delle norme di circolazione sono affidate alla Polizia comunale.

Rimedi di diritto

Art. 12

¹Contro la decisione della Polizia comunale di cui all'art. 8 cpv. 3 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dall'intimazione.

²Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

Sanzioni

Art. 13

¹Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle previste dall'art. 10 in materia di circolazione stradale, sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

²Alla procedura di contravvenzione ed alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Abrogazioni

Art. 14

La presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione ad essa contraria.

Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

	Per il Municipio	
Il Sindaco:		Il Segretario:
Aldo Albisetti		Alfio Vananti

RM 348 del 21.4.2009

~~Publicata agli albi comunali dal 27.4.2009 al 11.5.2009 (compresi). Ordinanza annullata CdS ris. 4452 del 8.9.2009.~~

RM 306 del 12.4.2010

Publicata agli albi comunali dal 13.4.2010 al 27.4.2010 (compresi).